

**COMUNE DI LIMONE SUL GARDA**

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 4738 PROT.

L. 25 agosto 1992

RISPOSTA A NOTA N. DEL

OGGETTO: ORDINANZA N° 665 - Divieto d'uso delle moto d'acqua.-
-----**IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'uso indisciplinato delle moto d'acqua è pregiudizievole della sicurezza dei bagnanti e degli utenti delle spiagge pubbliche;

RILEVATO inoltre che tali mezzi navigano a velocità sostenuta e che i loro conducenti effettuano evoluzioni in prossimità delle rive in generale, ed in particolare presso le pubbliche spiagge di balneazione;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale 14.09.1984, n° 74 che fa divieto alle unità a motore di navigare nella fascia costiera fino ad una distanza di mt. 500 dalla riva;

VISTO l'art. 3 del regolamento per la disciplina della navigazione natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali, approvato con D.M. 14.9.1966;

VISTO il Regolamento Navigazione Interna approvato con D.P.R. 28.6.1949, n° 631;

VISTI gli artt. 21 e 231 del Codice Navigazione approvato con R.P. 30.03.1942, n° 327;

VISTI gli artt. 650 del C.P. e n° 1231 del C.N. soprarichiamato;

VISTO l'art. 38 della Legge 8.6.1990, n° 142;

ORDINA

- 1) Nella fascia lacuale fino a 500 mt. dalla riva antistante l'abitato di Limone sul Garda da Capo Reamol fino alla loc. Nanzel è vietato l'uso delle moto d'acqua, salvo l'approdo e la partenza dal porto vecchio purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa ed ad una velocità non superiore a cinque nodi;

./.

- 2) I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti secondo le norme in vigore e, in caso ricorrano estremi più gravi, ai sensi degli artt. 650 del C.P. e 1231 del C.N. approvato con R.D. 30.3.1942, n° 327 che prevede l'arresto fino a tre mesi ovvero l'ammenda fino a f. 400.000;
- 3) Le forze dell'ordine ed i Vigili Urbani e quanti ne hanno l'obbligo, sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.



IL SINDACO
(geom. Guido Tosi)